

conoscere il diritto è un diritto

# fronte                      verso

**Perché Fronte/Verso?** Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

**Fronte Verso** nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

Newsletter di [www.studiolegalealesso.it](http://www.studiolegalealesso.it)  
a cura di **Avv. Ileana Alesso** e di **Avv. Maurizia Borea**

A questo numero hanno collaborato: **Avv. Antonio Pascucci, Dott. Sabrina Pisani, Rag. Monica Bellini, Avv. Giorgio Trono, Avv. Antonella Dario,**

---

**Anno II, n. 10 indice newsletter novembre 2014:**

- 1) Vendere casa costa di più. Per il Comune di Verona e la Corte di Cassazione per pubblicizzare la vendita o la locazione di un immobile occorre pagare l'imposta sulla pubblicità.**
- 2) Prostituzione & Privacy. La pubblica amministrazione non può licenziare il dipendente che pubblica annunci di sesso a pagamento su internet perché raccogliendo informazioni su di lui viola il Codice della Privacy.**
- 3) Il Consiglio di Stato indica i criteri per calcolare l'assegno di mantenimento al testimone di giustizia e alla sua famiglia.**
- 4) Niente risarcimento al dipendente che scivola sulla matita e si fa male poiché, secondo la Corte di Cassazione, non costituisce infortunio risarcibile il danno subito a seguito di una caduta accidentale.**

5) Evasione fiscale. L'attività del libero professionista non è assimilabile a quella dell'imprenditore per il quale si ritiene che un prelevamento dal conto corrente della società, non riportato in contabilità, costituisca un investimento nella attività di impresa.

**1) Vendere casa costa di più. Per il Comune di Verona e la Corte di Cassazione per pubblicizzare la vendita o la locazione di un immobile occorre pagare l'imposta sulla pubblicità.**

Il Comune di Verona nel 2012 emetteva nei confronti di un agente immobiliare un avviso di accertamento con il quale richiedeva il pagamento dell'imposta comunale di pubblicità per aver esposto nella vetrina della sua agenzia cartelli raffiguranti le case in vendita o in locazione che, nel loro insieme, si estendevano su una superficie di tre metri quadrati.

L'agente immobiliare impugnava l'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria, che accoglieva le sue ragioni.

Il Comune di Verona non si dava per vinto e si rivolgeva al giudice di appello, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che confermava l'annullamento dell'avviso di accertamento sulla base della seguente motivazione: la vetrina dell'agenzia immobiliare deve considerarsi alla stregua dello scaffale di un qualsiasi esercizio commerciale, che ha lo scopo di esporre i prodotti in vendita e la loro descrizione; pertanto il cartello esposto, anche se riporta il nome o il logo dell'agenzia immobiliare, non

**1) Vendere casa costa di più. Per il Comune di Verona e la Corte di Cassazione per pubblicizzare la vendita o la locazione di un immobile occorre pagare l'imposta sulla pubblicità.**

**Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, 16 ottobre 2014, n. 21966.**

*«...«Il Comune di Verona ricorre contro il Sig. ... per la Cassazione della sentenza n. 53/21/12 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto» confermando la pronuncia di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento emesso dal Comune nella parte in cui pretendeva di assoggettare ad imposta comunale di pubblicità i cartelli esposti nelle vetrine dell'agenzia immobiliare del contribuente - raffiguranti le case in vendita o in locazione, con le relative descrizioni, e contenenti il logo dell'agenzia - per i quali era stata omessa la dichiarazione e il versamento dell'imposta.*

*Per la Commissione Regionale "la vetrina del ... deve considerarsi alla stregua dello scaffale di un qualsiasi esercizio commerciale, avente lo scopo di contenere i prodotti trattati e la loro mera descrizione; ancorché effettuata su un cartoncino che riporta il logo dell'appellato, non vale ad integrare un vero e proprio messaggio pubblicitario, anche se i cartoncini si prendono in considerazione nel loro*

può essere considerato un vero e proprio messaggio pubblicitario.

Il Comune di Verona si rivolgeva allora alla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso del Comune contro la decisione della Commissione Tributaria.

Secondo la Cassazione occorre distinguere tra due tipologie di cartelli: - quelli di "avviso al pubblico", che consistono in messaggi puramente informativi, quali, ad esempio, gli avvisi sugli orari di apertura e chiusura del negozio, sulla presenza di un parcheggio riservato, sulle modalità di pagamento accettate, o anche, nel caso di esposizione di merce in vetrina, i cartelli che ne indicano il prezzo o le caratteristiche. Tali cartelli non hanno una funzione pubblicitaria, vale a dire di promozione del bene o del servizio offerto, ma solo quella di fornire agli interessati le informazioni necessarie per fruire agevolmente dell'attività esercitata nei locali.

- quelli che hanno la funzione di "cartelli pubblicitari", e cioè di attirare verso un determinato prodotto l'attenzione di chi abbia interesse ad acquistarlo o prenderlo in locazione, come nel caso in esame concernente la vendita di un immobile.

Ebbene, secondo la Corte di Cassazione i cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, che contengono l'immagine fotografica o la scheda descrittiva di immobili, vanno considerati mezzi pubblicitari perché ne promuovono la vendita o la locazione e, quindi, pubblicizzano l'offerta dei servizi dell'agenzia che gestisce la mediazione degli stessi immobili.

numero globale, affissi su di un supporto di tre metri quadrati".

Ricorre l'Amministrazione con un unico motivo concernente violazione di legge (in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.), in particolare dell'art. 5 D.Lgs 507/93, nella quale la Commissione Regionale sarebbe incorsa escludendo la soggezione ad imposta dei cartelli in questione, equiparandoli alla esposizione di un prodotto in vetrina. Ad avviso del ricorrente, "I cartelli pubblicitari "de quibus" sono idonei a far conoscere a tutti i passanti, che vedono e/o leggono i cartelli pubblicitari, l'attività ed il prodotto dell'agenzia che si concretizza nel mettere in contatto le persone che cercano un immobile con quelle che lo vendono o lo pongono in locazione".

Resiste il contribuente con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e, in subordine, l'infondatezza dello stesso e proponendo altresì ricorso incidentale con il quale lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., derivante dall'aver la Commissione Regionale omesso di pronunciarsi sull'eccezione del contribuente di inammissibilità dell'appello del Comune, in quanto proposto dal dirigente dell'Ufficio tributi, invece che dal Sindaco.

Il ricorso principale appare ammissibile e fondato.

Quanto all'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, avanzata nel controricorso del contribuente, la stessa va disattesa perché la sommaria esposizione dei fatti di causa svolta in ricorso è sufficiente per consentire a questa Corte

Pertanto, se i cartelli superano determinate dimensioni previste dalla legge, devono essere assoggettati all'imposta di pubblicità.

## **2) Prostituzione & Privacy La pubblica amministrazione non può licenziare il dipendente che pubblica annunci di sesso a pagamento su internet perché raccogliendo informazioni su di lui viola il Codice della Privacy.**

Su segnalazione anonima, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un suo dipendente che ha pubblicato su diversi siti internet alcuni annunci di sesso a pagamento.

Al termine del procedimento il dipendente è stato destituito per aver causato con la sua condotta, un danno all'immagine della Provincia.

Su istanza del dipendente, presentata a procedimento disciplinare in corso, il Garante della privacy ha vietato all'amministrazione provinciale di trattare ulteriormente i dati relativi alla vita sessuale del dipendente.

Contro tale provvedimento la Provincia ha presentato ricorso presso il Tribunale di Verbania, il quale ha riconosciuto le ragioni della Provincia, ritenendo inapplicabile nel caso in questione la disciplina sulla privacy: nell'ambito del procedimento disciplinare la raccolta dei dati era finalizzata non ad

*l'apprezzamento della censura proposta.*

*Nel merito, si osserva che la presente controversia propone ..... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

## **2) Prostituzione e Privacy La pubblica amministrazione non può licenziare il dipendente che pubblica annunci di sesso a pagamento su internet perché raccogliendo informazioni su di lui viola il Codice della Privacy.**

**Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 7 ottobre 2014, n. 21107.**

*"...1. – Con sentenza del 13 giugno 2012, il Tribunale di Verbania ha accolto il ricorso proposto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola avverso il provvedimento emesso il 6 dicembre 2011, n. 468, con cui il Garante per la Protezione dei Dati personali aveva fatto divieto alla ricorrente di trattare ulteriormente le informazioni relative alla vita sessuale di .....*

*Ha premesso il Tribunale che, a seguito di una comunicazione anonima con cui si segnalava l'esercizio dell'attività di escort da parte di un dipendente, l'Amministrazione aveva proceduto a verifica mediante accesso ai siti web indicati, promuovendo successivamente un procedimento disciplinare nei confronti del .....; tale procedimento si era concluso con determinazione del 28 settembre 2011, con cui il dirigente del settore aveva applicato al dipendente la sanzione della destituzione, per aver inserito su siti per escort annunci contenenti l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, in danno dell'immagine della*

acquisire elementi relativi alla vita sessuale del dipendente ma a provare la sua attività di prostituzione.

Contro la sentenza del Tribunale, il Garante della privacy ha presentato ricorso in Cassazione, che lo ha accolto, annullando la sentenza di primo grado.

La Cassazione rileva come il trattamento dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico, tra cui quelli idonei a rivelare la vita sessuale di una persona, incontra dei limiti precisi, posti dall'art. 20 del Codice privacy (il D.Lgs. n. 196/2003): il trattamento infatti deve essere autorizzato da un'espressa disposizione di legge, che deve indicare i dati da trattare, il tipo di operazione da eseguire e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Sulla base di queste disposizioni normative, la Cassazione ritiene non condivisibile la sentenza di primo grado laddove escludeva l'applicazione del Codice della Privacy poiché l'attività della Provincia non era finalizzata a raccogliere dati sulla vita sessuale del dipendente, ma a verificare la pubblicazione degli annunci di prostituzione.

Pertanto, nel caso in questione la Provincia ha oggettivamente acquisito informazioni relativi alla vita sessuale del dipendente, trattando, quindi, i suoi dati sensibili.

In materia di gestione del rapporto di lavoro questi dati, secondo il regolamento provinciale, possono essere trattati solo in caso di rettificazione di attribuzione di

*Provincia.*

*Precisato che la sanzione si riferiva esclusivamente agli annunci pubblicati sui predetti siti, e non anche alle inserzioni pubblicate su siti di contenuto sociale rivolti prevalentemente a persone omosessuali e bisessuali, il Tribunale ha escluso che la raccolta delle informazioni in rete fosse avvenuta in difetto delle condizioni richieste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per il trattamento dei dati sensibili finalizzato alla gestione del rapporto di lavoro, osservando che nella specie non poteva trovare applicazione la disciplina in materia di tutela della privacy, in quanto, avuto riguardo alle finalità del provvedimento disciplinare, la raccolta dei dati era volta ad acquisire non già elementi relativi all'orientamento sessuale del dipendente, ma la prova della denunciata pubblicizzazione dell'attività di prostituzione, che, per le modalità prescelte, era stata ritenuta lesiva dell'immagine dell'Ente.*

*2. – Avverso la predetta sentenza il Garante ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. La Provincia ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Il ..... non ha svolto attività difensiva.*

*motivi della decisione*

*1. – Con il primo motivo d'impugnazione, il Garante denuncia la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la sussistenza di un trattamento di dati riguardanti la vita sessuale del dipendente, in contrasto con gli atti di causa, dai*

sesso. La Corte conclude, dunque, che la Provincia ha eseguito un'operazione illegittima di trattamento dei dati.

### **3) Il Consiglio di Stato indica i criteri per calcolare l'assegno di mantenimento al testimone di giustizia e alla sua famiglia.**

Un testimone di giustizia viene sottoposto, insieme alla moglie e ai tre figli, ad un piano provvisorio di protezione.

Amnesso al programma definitivo, l'uomo chiede alla Commissione centrale di pronunciarsi sull'istanza di adeguamento dell'assegno mensile previsto per i testimoni di giustizia, precedentemente presentata, la cui valutazione era stata subordinata proprio alla sua condizione definitiva.

La prima richiesta rimane inascoltata e la successiva riceve risposta negativa, in quanto, dagli accertamenti effettuati, il testimone risulta godere di un tenore di vita superiore a quello dichiarato.

L'uomo fa ricorso al TAR, che lo accoglie, affermando:

a) che l'assegno in questione deve garantire al testimone di giustizia un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, e l'Amministrazione non ha dimostrato che sia addirittura superiore;

b) che per la verifica dell'adeguatezza dell'assegno occorre considerare il reddito precedentemente percepito, e non vanno computate le successive

*quali risultava pacificamente che la Provincia aveva raccolto in rete le informazioni poi utilizzate nell'ambito del procedimento disciplinare...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

### **3) Il Consiglio di Stato indica i criteri per calcolare l'assegno di mantenimento al testimone di giustizia e alla sua famiglia.**

**Consiglio di Stato, Sezione III, 15 ottobre 2014, n. 5151.**

*"...1. Con delibera in data 1° ottobre 2007 della Commissione centrale ex art. 10 della legge n. 82 del 1991, il .....unitamente alla proprio nucleo familiare, costituito dalla moglie e da tre figli, era amnesso ad un piano provvisorio di protezione ai sensi dell'art. 13, comma 1, della citata legge e dell'art. 6 del d.m.. 23.4.2004, n. 161, in qualità di testimone di giustizia.*

*Nella seduta del 17 dicembre 2007 la Commissione centrale respingeva la richiesta del ricorrente datata 12.10.2007, tesa all'adeguamento dell'assegno mensile previsto per i testimoni di giustizia, sulla base della considerazione che lo stesso era stato amnesso al programma provvisorio, riservandosi quindi il riesame della questione in sede di ammissione al programma definitivo.*

*Con successiva delibera della predetta Commissione del 5 marzo 2009 il programma provvisorio era trasformato in definitivo, con conferma dello status di testimone di giustizia in capo al ricorrente.*

spese, che, sebbene pagate dall'Amministrazione, il testimone di giustizia non avrebbe affrontato se non avesse assunto tale ruolo;

c) che in quest'ultima categoria vanno incluse le spese di alloggio, visto che prima il ricorrente aveva la proprietà di una casa; quelle relative agli spostamenti verso la località di provenienza; nonché quelle per la lavorazione dei terreni, essendo precedentemente svolta personalmente dal ricorrente; le spese per avvocato e quelle di giustizia, derivanti dal programma di protezione.

Il Ministero dell'Interno propone appello. Davanti al Consiglio di Stato, il testimone sostiene che la somma di euro 2.640,00 mensili che gli viene erogata è inferiore ai redditi percepiti nei tre anni antecedenti all'ammissione al programma di protezione, che corrispondono a 7.719,22 euro mensili.

Il Ministero, dal canto suo, fa notare che il testimone, nel quantificare il proprio reddito fa riferimento alle risultanze dell' Agenzie delle Entrate nel triennio antecedente all'ingresso nel programma di protezione, mentre il flusso reddituale che si riflette sul tenore di vita va determinato non sulla base del reddito imponibile, ma al netto delle imposte.

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR, ma precisa che:

-dato che il testimone esercitava attività di impresa, il suo reddito era normalmente caratterizzato da notevoli differenziazioni nel tempo, inoltre, negli anni antecedenti all'ammissione al programma di

*Una volta ammesso al programma definitivo, con istanza del 5.5.2009 il ricorrente chiedeva che la Commissione de qua si pronunciasse in merito all'assegno mensile.*

*Detta istanza restava priva di riscontro.*

*In relazione a nuova richiesta di adeguamento dell'assegno mensile da euro 2.640,00 a euro 7.719,22 mensili l'apposita Commissione, con delibera in data 28 marzo 2012, si pronunziava in senso negativo, facendo richiamo alla nota del Servizio Centrale di Protezione del 3.2.2012, nella quale era posto in rilievo che "viene complessivamente assicurato in favore del ... un tenore di vita superiore a quello dichiarato".*

*Avverso l'atto negativo il sig. ... ha proposto ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio assumendo l'illegittimità di detto provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.*

*Con sentenza n. 860 del 2014 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.*

*Il T.A.R. – dopo aver tratteggiato il quadro normativo relativo alla fattispecie di cui è controversia con specifico richiamo all'art. 16-ter, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito dalla legge n. 82 del 1991, recante disposizioni sulle speciali misure di protezione, ove è stabilito che "i testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a*

protezione l'attività non aveva registrato vantaggi economici, pertanto, è più corretto, come fa il Ministero, prendere a riferimento un periodo di valutazione ben più ampio (circa otto anni), e pervenire ad una somma media mensile che va dal minimo di euro 3.602,28 al massimo di euro 3.768,45;

- il suddetto metodo, più aderente alla realtà, risulta più idoneo a fotografare la condizione economica del testimone di giustizia e del suo nucleo familiare ai fini del calcolo delle misure assistenziali volte a garantire il precedente tenore di vita;

- ciò detto, la sentenza appellata ha correttamente stabilito quali sono le spese incluse negli oneri di mantenimento dell'Amministrazione, ed il Ministero, valutando un periodo di vita del testimone più lungo, e prendendo a riferimento il suo reddito al netto delle imposte, ha adeguatamente calcolato la somma da versare a titolo di assegno di mantenimento, che è superiore a quella attualmente percepita dal testimone, pur essendo inferiore a quella da lui richiesta.

**4) Niente risarcimento al dipendente che scivola sulla matita e si fa male poiché, secondo la Cassazione, non costituisce infortunio risarcibile il danno subito a seguito di una caduta accidentale.**

Una signora, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di

*quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio" – si pronunciava in base alle risultanze degli atti non avendo l'amministrazione adempito ordinanza istruttoria disposta dal collegio.*

*Il primo giudice statuiva in particolare:*

*- che l'assegno deve in ogni caso garantire al testimone di giustizia ed alla sua famiglia il medesimo tenore di vita in godimento prima della sottoposizione al programma di protezione:*

*- che agli effetti predetti deve essere assunto in primo luogo a riferimento il reddito percepito e, per altro verso, che fuoriescono dal computo le ulteriori spese che, sebbene assunte a carico dell'Amministrazione, il testimone di giustizia non avrebbe comunque affrontato se non avesse assunto tale status;*

*- che in tale ultima categoria vanno ricondotte le spese alloggiative, stante la proprietà della casa di abitazione da parte del ricorrente nel luogo di origine..*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**4) Niente risarcimento al dipendente che scivola sulla matita e si fa male poiché non costituisce infortunio risarcibile il danno subito a seguito di una caduta accidentale.**

**Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 21 ottobre 2014. n. 22280.**

*"...Con ricorso al Tribunale di Roma*

Livorno, nell'anno 1993, in orario di lavoro e mentre si trova nei locali della stessa amministrazione durante le normali occupazioni di lavoro, cade scivolando su una matita riportando lesioni permanenti con invalidità del 67%.

Inizialmente, chiede che il danno subito le venga risarcito dall'INAIL e dal Pretore di Livorno.

Sia il Tribunale di primo grado, sia la Corte d'Appello sia, infine, la Cassazione respingono la sua domanda.

Successivamente, con nuovo procedimento davanti al Tribunale di Roma, chiama in causa il Governo Italiano ritenendo lo Stato responsabile dell'infortunio e dei danni da lei subiti (pari ad € 547.000,00), per non essersi adeguato alla normativa comunitaria sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nel corso di questo secondo procedimento chiede l'intervento della Corte di Giustizia della Comunità Europea affinché dia una corretta interpretazione dell'art. 5, commi 1 e 4, della direttiva CEE 89/331 del 12 giugno 1989 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Tribunale di Roma respinge la sua domanda e la sentenza viene confermata dalla Corte d'Appello di Roma.

Contro questa sentenza la dipendente propone ricorso alla Corte di Cassazione sulla base di due motivi:

-La Corte di Appello non si è pronunciata in merito alla conformità delle leggi interne alla direttiva

....., premesso che in data 13 gennaio 1993 era caduta, durante le incombenze d'ufficio, nei locali dell'Amministrazione Provinciale di Livorno, di cui era dipendente, scivolando su una matita o penna caduta a terra e riportando lesioni permanenti pari al 67%, e che sia l'INAIL che il Pretore di Livorno, con sentenza confermata in grado d'appello e dalla Cassazione, avevano escluso che l'infortunio fosse indennizzabile ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, sul rilievo che il rischio non era diverso da quello che incombe su ogni altro soggetto che si sposti a piedi per ragioni non di ufficio, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma "il Governo della Repubblica Italiana, Presidenza del Consiglio di Ministri", deducendo che lo Stato italiano era responsabile dell'infortunio e dei conseguenti danni da lei subiti, pari ad € 547.011, per non essersi adeguato entro il 31 dicembre 1992 alla direttiva CEE 89/391 del 12 giugno 1989 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Chiedeva che, previa sospensione della controversia, la interpretazione dell'art. 5, commi 1 e 4, della suddetta direttiva circa la responsabilità dello Stato italiano in ordine all'infortunio in questione fosse rimessa alla Corte di Giustizia della Comunità Europea e, all'esito, la parte convenuta fosse condannata al risarcimento del danno da lei subito nella misura sopra indicata.

Il Tribunale adito respingeva il ricorso e tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza depositata in data 11 maggio 2007.

La Corte di merito ha osservato che la responsabilità del datore di lavoro

comunitaria e sulla conseguente responsabilità dello Stato per non essersi adeguato alla stessa direttiva;

-La Corte ha erroneamente ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale.

-La Cassazione respinge il ricorso della dipendente confermando la sentenza del Tribunale e della Corte d'Appello di Roma ed, in particolare, affermando che:

-La questione doveva essere proposta nel primo procedimento (quello contro l'INAIL);

-La norma comunitaria non prevede alcun obbligo a carico del datore di lavoro in merito all'oggetto della controversia.

La Cassazione, quindi, ritiene che in circostanze eccezionali o imprevedibili o alla presenza di eventi eccezionali, possano derivare danni che sarebbero comunque stati inevitabili anche qualora il datore avesse adottato la massima diligenza. In questi casi la normativa nazionale ben può prevedere limitazioni di responsabilità.

La Cassazione, pertanto, ha respinto il ricorso non riconoscendo alcuna inadempienza dello Stato italiano nel non aver adeguato la normativa interna a quella comunitaria, confermando così la sentenza impugnata.

**5) Evasione fiscale. L'attività del libero professionista non è assimilabile a quella**

*in ordine all'infortunio era stata esclusa con sentenza confermata dalla Corte di Cassazione e che la ricorrente avrebbe dovuto far valere in quel giudizio "eventuali vizi di costituzionalità della legislazione vigente" da sottoporre alla Corte Costituzionale.*

*Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la ..... sulla base di due motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è rimasta intimata.*

*Diritto*

*1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile ratione temporis, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc.civ., lamenta che la Corte di merito ha ommesso di pronunciarsi circa la conformità delle norme del T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965 alla direttiva CEE 89/391 e sulla conseguente responsabilità dello Stato italiano per non essersi adeguato a tale direttiva.*

*2. Con il secondo motivo, cui fa seguito il quesito di diritto, la ricorrente, nel denunciare "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che, per denunciare il contrasto tra la direttiva comunitaria e la norma nazionale, la ricorrente avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale. Le norme del diritto comunitario....*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**5) Evasione fiscale. L'attività del libero professionista non è assimilabile a quella**

**dell'imprenditore per il quale si ritiene che un prelevamento dal conto corrente della società, non riportato in contabilità, costituisca investimento nella attività di impresa.**

Viene proposta questione di legittimità costituzionale di quella norma del Testo unico delle imposte sui redditi che prevede, anche per i lavoratori autonomi, che in presenza di prelevamenti di denaro non riportati nelle scritture contabili, o di cui non sono indicati i beneficiari, si presuma che si tratti di "compensi" dell'attività professionale e come tali computabili ai fini della determinazione del reddito e della conseguente tassazione.

Il giudice che solleva la questione sostiene che, in contrasto con il diritto alla difesa sancito dalla Costituzione, per i contribuenti professionisti sarebbe impossibile dimostrare la causale dei prelevamenti effettuati negli anni passati; inoltre, la situazione dei lavoratori autonomi e quella delle imprese non sarebbero completamente paragonabili, perché, nel caso del libero professionista, non c'è una connessione oggettiva tra le somme prelevate dal conto corrente ed il loro investimento nell'attività professionale.

La difesa dell'Amministrazione finanziaria sostiene, invece, che anche i lavoratori autonomi debbano acquistare beni e servizi per esercitare la propria attività, e, quindi, che anche per loro dovrebbe valere la presunzione per cui un prelevamento dal conto corrente serve per produrre altro reddito professionale.

**dell'imprenditore per il quale si ritiene che un prelevamento dal conto corrente della società, non riportato in contabilità, costituisca investimento nella attività di impresa.**

**Corte Costituzionale, 6 ottobre 2014, n. 228**

*"...1.– Con ordinanza del 10 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).*

*Oggetto del giudizio sono tre avvisi di accertamento emessi in relazione all'anno d'imposta 2004, in relazione ai quali vi è l'accertamento del maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP basato sulla disposizione di cui all'art. 32, comma 1, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo risultante dopo le modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 311 del 2004.*

*La disposizione censurata così recita: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38,*

La Corte costituzionale ritiene che il Giudice che ha sollevato questione di conformità alla Costituzione della presunzione fiscale in questione abbia ragione, e puntualizza che:

-anche se le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi simili, sussistono delle diverse specificità che non consentono un'omogeneità fiscale tra le due categorie;

-a differenza dell'attività imprenditoriale, infatti, quella dei lavoratori autonomi si caratterizza per la prevalenza del lavoro proprio mentre la rilevanza della struttura organizzativa è minima;

-inoltre, per i lavoratori autonomi sussiste normalmente promiscuità tra le entrate e le spese professionali e personali;

-nel caso in esame, quindi, la presunzione fiscale viola sia il principio di ragionevolezza sia il principio della capacità contributiva, poiché, da un lato, è illegittimo ipotizzare che i prelievi ingiustificati effettuati dal libero professionista dal proprio conto corrente bancario siano destinati ad un investimento nell'ambito della sua attività professionale, e, dall'altro, non è detto che quell'eventuale investimento, poi, sia anche produttivo di un reddito.

art direction: eticrea

*39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni».*

*2.- Le censure del giudice rimettente investono la seconda parte della norma.*

*Rileva il giudice a quo che l'art. 1 della legge n. 311 del 2004, inserendo nel corpo di tale parte della disposizione le parole «o compensi», ha esteso ai lavoratori autonomi l'ambito operativo della presunzione in base alla quale le somme prelevate dal conto corrente (così come quelle su questo versate) costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, se non sono annotate nelle scritture contabili e se non sono indicati i soggetti beneficiari dei pagamenti.*

*La disposizione censurata, se applicata agli anni d'imposta in corso o anteriori alla novella legislativa, comporterebbe per i contribuenti professionisti un onere probatorio imprevedibile e impossibile da assolvere, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione e con il principio di tutela dell'affidamento richiamato dall'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia...*

*per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

## **infodiritti - l'informazione giuridica online**

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.